



REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE DEL VENETO

Venezia, venerdì 20 dicembre 2019

Anno L - N. 146



Parco Regionale dei Colli Euganei (Pd), Paesaggio sui Colli Euganei.

Nella stagione delle nebbie, i Colli Euganei visti dall'alto sembrano isole sospese in un etereo mare di nuvole. Effettivamente questi rilievi di origine vulcanica che oggi si ergono maestosi nel cuore della pianura veneta, emersero dal mare come un arcipelago milioni di anni fa. Intricate reti di sentieri svelano ai visitatori un territorio singolare e suggestivo che ha mantenuto intatta la propria bellezza. Nei secoli, molti artisti e poeti, come Francesco Petrarca, attratti dalla pace profonda e dal fascino del paesaggio naturale, scelsero i Colli Euganei come luogo per vivere o per trovare ispirazione. Nel 1989 la Regione del Veneto ha istituito il Parco Regionale dei Colli Euganei per tutelare e valorizzare le straordinarie risorse culturali e naturali di un'area così varia e ricca di fauna e piante rare, benché poco distante dalle principali città d'arte venete.

(Archivio fotografico Direzione Turismo - Regione del Veneto)

Direzione - Redazione

Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905

Sito internet: <http://bur.regione.veneto.it> e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2019, n. 47

Contributo per interventi urgenti di riparazione di danni subiti dalla Basilica di San Marco. 1

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2019, n. 48

Modifica della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"". 4

REGOLAMENTO REGIONALE 19 dicembre 2019, n. 4

Modifiche al regolamento regionale 10 agosto 2018, n. 4 "Regolamento regionale in materia di edilizia residenziale pubblica. Articolo 49, comma 2, legge regionale 3 novembre 2017, n. 39". 9

PARTE SECONDA

Sezione prima

DECRETI DEL SEGRETARIO DELLA SEGRETERIA GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE

n. 10 del 16 dicembre 2019

Bilancio Finanziario Gestionale 2020 2022. 11
[Bilancio e contabilità regionale]

DECRETI DEL DIRETTORE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA FLUSSI MIGRATORI

n. 127 del 19 novembre 2019

Approvazione esiti istruttoria e valutazioni Commissione giudicatrice del Concorso "Premio per il Comune Onorario Veneto dell'Anno". 2^ Edizione. Programma anno 2019. D.G.R. n. 532 del 30 aprile 2019. Assunzione di impegno di spesa. 13
[Emigrazione ed immigrazione]

(Codice interno: 410419)

REGOLAMENTO REGIONALE 19 dicembre 2019, n. 4

Modifiche al regolamento regionale 10 agosto 2018, n. 4 "Regolamento regionale in materia di edilizia residenziale pubblica. Articolo 49, comma 2, legge regionale 3 novembre 2017, n. 39".

La Giunta regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

e m a n a

il seguente regolamento regionale:

Art. 1**Modifiche all'articolo 7 del regolamento regionale 10 agosto 2018, n. 4
"Regolamento regionale in materia di edilizia residenziale pubblica.
Articolo 49, comma 2, legge regionale 3 novembre 2017, n. 39"**

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 del regolamento regionale 10 agosto 2018, n. 4 è sostituita dalla seguente:

"c) in caso di eventuali anomalie della situazione economica familiare risultanti dall'ISEE è effettuata una ulteriore verifica che consiste nel parametrare l'"ISR" (indicatore della situazione reddituale della famiglia presente nell'ISEE e da cui si ottiene l'ISE-ERP) maggiorato della detrazione per l'affitto di cui alla lettera b) con il "valore dei consumi", pubblicato periodicamente dall'ISTAT e articolato per territorio. Detto valore si ottiene riducendo in modo selettivo i valori delle categorie di consumo al fine di considerare la minore capacità di spesa delle famiglie in difficoltà, come illustrato nell'allegata tabella 1. I consumi sono calcolati applicando pesi diversi alle famiglie la cui situazione di indigenza è accertata dai servizi sociali del comune di residenza rispetto alle altre famiglie non assistite;"

2. Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3 bis. In caso di applicazione del canone forzato all'OMI Massimo, il valore del canone è ridotto del 10 %."

3. Dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5 bis. L'eventuale opzione per l'imponibilità Iva da parte dell'Ente proprietario non incide sul canone effettivamente dovuto dall'assegnatario."

4. Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6 bis. In presenza di particolari situazioni socio - economiche ritenute meritevoli di particolare attenzione, la Giunta regionale può provvedere all'introduzione di specifiche disposizioni volte al contenimento, anche in via transitoria o sperimentale, dei canoni da applicare."

Art. 2**Modifiche alla Tabella 1 del regolamento regionale 10 agosto 2018, n. 4
"Regolamento regionale in materia di edilizia residenziale pubblica.
Articolo 49, comma 2, legge regionale 3 novembre 2017, n. 39"**

1. La Tabella 1 "Valori calcolo Canone" allegata al regolamento regionale 10 agosto 2018, n. 4 è sostituita dalla seguente:

TABELLA 1**1. Valori calcolo Canone**

Valori ISEE-erp per ottenere la percentuale da applicare all'equocanone per il calcolo del canone	
da ISEE-erp minimo	6.000,00
a ISEE-erp limite per l'accesso	20.000,00
a ISEE-erp canone massimo	35.000,00
Percentuali da applicare all'equocanone in funzione dell'ISEE-erp	
da % minima equocanone	50%
a % massima equocanone limite per l'accesso	150%
a % massima equocanone per supero limite per l'accesso	250%
Valori ISEE-erp per individuare la percentuale da applicare all'ISE-erp per il calcolo del Canone Sopportabile	
da ISEE-erp minimo	6.000,00
a ISEE-erp massimo	20.000,00
Percentuali da applicare all'ISE-erp in funzione dell'ISEE-erp per il calcolo del Canone Sopportabile	
da % minima ISE-erp	8%
a % massima ISE-erp	18%
Canone minimo	
canone minimo	40,00

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione veneta.

Venezia, 19 dicembre 2019

Luca Zaia

(Codice interno: 410406)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1919 del 17 dicembre 2019

Disposizioni attuative del comma 6 bis dell'art. 7 del Regolamento regionale n. 4/2018 in materia di edilizia residenziale pubblica. Deliberazione di Giunta regionale del 5 novembre 2019, n. 121/CR.
[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si approvano le disposizioni attuative del comma 6 bis dell'art. 7 del Regolamento regionale n. 4/2018 in materia di edilizia residenziale pubblica e si recepiscono le raccomandazioni formulate nel parere n. 473 rilasciato in data 12.12.2019

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con legge regionale n. 39 del 3 novembre 2017 e con il successivo Regolamento regionale n. 4 del 10 agosto 2018 è stata riformata la disciplina regionale in materia di edilizia residenziale pubblica, portando a termine il processo di riordino organico e complessivo della disciplina regionale in materia.

Successivamente, con deliberazione n. 272 del 8/03/2019 la Giunta regionale ha fornito indicazioni in merito alla corretta applicazione dell'art. 7 del Regolamento regionale n. 4/2018, sul calcolo dei canoni di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, stabilendo di procedere all'applicazione dei nuovi canoni, per i contratti in essere, a partire dal 1/07/2019.

A seguito dell'avvio dell'effettiva applicazione dei nuovi canoni, in considerazione delle varie segnalazioni pervenute a seguito dell'applicazione degli stessi, considerata la delicatezza, l'eterogeneità e la complessità delle situazioni rilevate nei diversi territori provinciali, la Giunta regionale, con deliberazione n. 1180 del 06/08/2019, ha adottato misure di analisi accurata delle specificità presentatesi e ha previsto quindi l'attivazione presso ciascuna Azienda di un Nucleo Tecnico di Analisi (NTA) delle situazioni applicative concrete che presentano elementi problematici.

Gli organismi così costituiti hanno operato presso ciascuna ATER sotto il coordinamento del Presidente dell'Azienda e sotto la responsabilità e l'impulso del direttore di ciascuna ATER, o di suo delegato, con la partecipazione, su espresso invito dell'ATER all'esame delle pratiche di riferimento, di un rappresentante del singolo Comune interessato in relazione al caso specifico, salva comunque la partecipazione di ulteriori componenti tecnici individuati dal Direttore.

Le situazioni oggetto di analisi da parte dei Nuclei Tecnici di Analisi sono state individuate, in via generale, in quei casi in cui il nuovo canone è incrementato almeno del 30% rispetto al precedente canone, con nucleo familiare avente i seguenti requisiti economici:

- a) valore del reddito familiare (reperito dall'ISEE) inferiore a 15.000 euro annui moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (1 per il primo componente, ecc.);
- b) valore dell'indicatore della situazione patrimoniale (ISP reperito dall'ISEE di cui al D.P.C.M. n. 159/2013) non superiore a 100.000 euro.

Sono stati esclusi dalla verifica i casi di aumento per applicazione del canone di locazione minimo pari a 40 euro, fermo restando, per i meritevoli di tutela sociale, il ricorso al fondo di solidarietà come previsto per legge.

La citata deliberazione n. 1180 del 06/08/2019 ha inoltre previsto che i Nuclei Tecnici di Analisi così costituiti formulino, in relazione ai casi non suscettibili di definizione in base alla normativa vigente, proposte di modifica della disciplina da comunicarsi all'Amministrazione regionale entro il termine improrogabile del 30/09/2019.

Con nota regionale prot. n. 351774 del 7/08/2019 si è data alle ATER comunicazione della deliberazione n. 1180 del 06/08/2019; conseguentemente, i Nuclei Tecnici di Analisi si sono regolarmente immediatamente costituiti.

In relazione ai casi non suscettibili di definizione in base alla normativa vigente, i Nuclei Tecnici di Analisi hanno elaborato proposte di modifica della disciplina, comunicate all'Amministrazione regionale con nota dell'Associazione Regionale tra le Ater del Veneto, prot. regionale n. 405861 del 20/09/2019.

L'Amministrazione regionale, prima di attivare con idonea proposta l'eventuale percorso di modifica normativa di livello legislativo e/o regolamentare, ha convocato il giorno 23/10/2019 il Tavolo tecnico per il monitoraggio di cui alla DGR n. 1985 del 21/12/2018 e, per Venezia centro storico ed isole, anche il Tavolo sull'ERP costituito con DGR n. 575 del 9/05/2019. Dal confronto maturato nell'ambito dei Tavoli tecnici sono emersi ulteriori spunti e valutazioni in ordine alla possibilità di intervenire per apportare al Regolamento n. 4/2018 alcune modifiche tese a superare le criticità riscontrate in sede di prima applicazione.

Al termine di tale articolato percorso di analisi delle criticità emerse, sono state elaborate alcune disposizioni attuative del comma 6 bis dell'art. 7 del Regolamento regionale n. 4/2018 in materia di edilizia residenziale pubblica contenute nell'**Allegato A** al presente provvedimento.

Con deliberazione 5 novembre 2019, n. 121/CR la Giunta regionale ha deliberato di sottoporre alla Seconda Commissione del Consiglio regionale, le proposte di modifica al Regolamento in materia di edilizia residenziale pubblica, unitamente ad alcune disposizioni attuative del comma 6 bis dell'art. 7 del Regolamento n. 4/2018.

Nel contempo, il Consiglio Regionale con L.R. n. 44/2019 ha apportato alcune modifiche alla L.R. n. 39/2017, inerenti in particolare l'introduzione del cosiddetto "limite di permanenza".

Il Consiglio regionale con nota prot. n. 17989 del 13.12.2019, trasmessa alla Giunta regionale, avente ad oggetto "Parere alla Giunta regionale n. 473 relativo a: *"Modifica al Regolamento regionale in. 4/2018 in materia di edilizia residenziale pubblica"*, ha comunicato che la Seconda Commissione consiliare nella seduta del 12.12.2019 ha espresso a maggioranza parere favorevole a quanto proposto dalla Giunta Regionale con DGR n. 121/CR, formulando le seguenti raccomandazioni di cui si prende atto, assicurandone l'adempimento:

- assicurare ampia comunicazione sul contenuto del Regolamento, sulle modifiche disposte dal presente provvedimento e sul meccanismo di calcolo del canone, anche mediante incontri informativi;
- prevedere un ruolo dei Comuni e ATER nell'individuazione di particolari situazioni socio-economiche ritenute di particolare attenzione, di cui al comma 6 bis dell'articolo 7;
- garantire tempestività nei conguagli previsti per l'anno 2020 e raccomandare alle ATER e ai Comuni e loro Aziende delegate di mantenere un atteggiamento conciliante nei confronti degli assegnatari, tenuto conto dell'attuale fase di transizione;
- aggiungere tra i requisiti per l'applicazione del canone minimo (di cui alla lettera e) delle specifiche disposizioni in attuazione del comma 6 bis dell'art. 7) l'essere in regola con il pagamento delle spese condominiali;
- assicurare un costante monitoraggio in fase di prima applicazione delle modifiche introdotte dal Regolamento, prevedendo in particolare una prima verifica da parte della Giunta regionale entro 6 mesi dall'applicazione dei nuovi canoni.

La modifica al Regolamento regionale in. 4/2018 in materia di edilizia residenziale pubblica è stata quindi approvata dalla Giunta Regionale con provvedimento in data odierna, in conformità al parere espresso dalla competente Commissione consiliare.

Nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, è stato pertanto aggiunto tra i requisiti per l'applicazione del canone minimo (di cui alla lettera e) delle specifiche disposizioni in attuazione del comma 6 bis dell'art. 7) l'essere in regola "con il pagamento delle spese condominiali", recependo la raccomandazione espressa dalla Commissione consiliare.

Le disposizioni attuative di cui all'**Allegato A** hanno decorrenza dall'entrata in vigore della modifica regolamentare.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 54 comma 2 lettera a) dello Statuto della Regione;

VISTA la legge regionale n. 39/2017 e s.m.i., in particolare l'art. 49, comma 2;

VISTO il regolamento regionale n. 4/2018;

VISTE le DDGGRR n. 1119 del 31.07.2018, n. 272 e n. 273 del 08.03.2019, n. 575 del 09.05.2019 e n. 1180 del 06.08.2019;

VISTA la DGR n. 1985 del 21.12.2018;

VISTO il parere espresso dalla Direzione regionale Affari Legislativi con nota prot. n. 475610 del 5.11.2019;

VISTA la propria deliberazione n. 121/CR del 5 novembre 2019;

VISTO il parere della Seconda Commissione consiliare rilasciato in data 12.12.2019, n.473, comunicato alla Giunta regionale con nota del Consiglio regionale n. 17989 del 13.12.2019;

ATTESO che in data odierna la Giunta regionale ha approvato le citate modifiche al Regolamento;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle raccomandazioni formulate nel parere n. 473 rilasciato in data 12.12.2019 e riportate in premessa, assicurandone l'adempimento;
3. di approvare le specifiche prime disposizioni, con riferimento a quanto previsto dal comma 6 bis, dell'art. 7 del Regolamento regionale n. 4/2018 contenute nell'**Allegato A** al presente provvedimento, integrate come richiesto dalla Seconda Commissione consiliare nel parere n. 473 rilasciato in data 12.12.2019;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Lavori Pubblici, Edilizia e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 1919 del 17 dicembre 2019

pag. 1 di 2

Specifiche disposizioni in attuazione del comma 6 bis dell'articolo 7 del Regolamento regionale n. 4/2018

- a) In prima applicazione e sino al primo rinnovo del contratto, per tutti i nuclei assegnatari aventi "Somma dei redditi dei componenti del nucleo" minore o uguale a €. 15.000,00 annui moltiplicati per il corrispondente valore della scala di equivalenza e con patrimonio mobiliare del nucleo minore o uguale a €. 50.000,00 ricavato dall'ISEE, la franchigia massima prevista dalla normativa ISEE viene rideterminata in €. 20.000,00 con ricalcolo dell'indicatore, ridenominato "ISEE MODIFICATO" e utilizzato ai fini del calcolo del canone.
- b) Qualora, su istanza degli assegnatari, siano rappresentate situazioni del nucleo assegnatario che incidono significativamente sulle condizioni economico reddituali del nucleo stesso per la presenza di patrimoni immobiliari di fatto non fruibili e/o non alienabili è facoltà dell'ATER ovvero del Comune attivare i NTA di cui alla DGR n. 1180/2019 per l'esame dello specifico caso e per assumere le conseguenti determinazioni; al fine dell'eventuale rideterminazione del canone si farà ricorso ad un ISEE opportunamente modificato. Tali determinazioni sono finalizzate a neutralizzare gli effetti di tali circostanze eccezionali. In esito all'attività dei NTA, situazioni meritevoli di particolare attenzione potranno essere sottoposte all'esame e valutazione della Giunta regionale.
- c) Nel caso di nuclei assegnatari di alloggi con dimensioni superiori di oltre il 50% rispetto a quelle previste dall'articolo 10 del Regolamento n. 4/2018, con riferimento alla specifica composizione del nucleo familiare, il canone è determinato sulla base della "Superficie utile massima" prevista dal medesimo art. 10 per il periodo necessario al reperimento da parte dell'Ater o del Comune di un alloggio di dimensioni adeguate. L'assegnatario avrà quindi facoltà di scegliere se accettare il nuovo alloggio con canone ridotto, ovvero mantenere l'alloggio in assegnazione con il relativo canone.
- d) Nel caso in cui si verificano significativi incrementi dei canoni rispetto a quelli dovuti ai sensi della L.R. n. 10/1996, al fine di garantire un'adeguata progressività ai nuclei assegnatari con redditi minori o uguali a €. 15.000,00 annui moltiplicati per il corrispondente valore della scala di equivalenza, detti incrementi sono graduati come di seguito riportato:
- per il primo anno incremento massimo del 50% del canone annuo dovuto in base alla normativa previgente, con ulteriore limite massimo annuo di €. 1.200,00;
 - per il secondo anno massimo il 100% del canone annuo dovuto in base alla normativa previgente, con ulteriore limite massimo annuo di €. 1.200,00;
 - per il terzo anno applicazione del canone previsto a regime dalla L.R. n. 39/2017.



ALLEGATO A DGR nr. 1919 del 17 dicembre 2019

pag. 2 di 2

- e) Nel caso di nuclei assegnatari ove sia presente, alla data di adeguamento del contratto, un componente con età pari o superiore a settantacinque anni e con ISEE - erp fino ad € 6.000,00, in regola con il pagamento dei canoni di locazione e con il pagamento delle spese condominiali, si applica il canone minimo di € 40,00 previsto dall'art. 36, comma 2, della L.R. n. 39/2017, fino al primo rinnovo del contratto.
- f) Nella determinazione dei valori OMI medi comunali, si fa riferimento ai casi "Scadente" e "Normale", anziché ai casi "Normale" e "Ottimo" come già previsto dalla DGR n. 272/2019.

